

**DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2019**  
**301/2019/R/GAS**

**PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI**  
**ULTIMA ISTANZA E DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE, A**  
**PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1072<sup>a</sup> riunione del 9 luglio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto-legge 91/18);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013, 31 luglio 2014 e 22 luglio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 maggio 2018 (di seguito: decreto ministeriale 15 maggio 2018);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 maggio 2019 (di seguito: decreto ministeriale 28 maggio 2019);
- la sentenza del Consiglio di Stato 2986/2014;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);

- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 336/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 407/2018/R/gas);
- il vigente Testo integrato morosità gas, come successivamente modificato ed integrato (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) come successivamente modificato e integrato (TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 337/2018/R/gas, recante “Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale – Interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi a partire dal 1 ottobre 2018” (di seguito: documento per la consultazione 337/2018/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l’altro, che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non

si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del decreto-legge 73/07 "per i soli clienti domestici"; conseguentemente, il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: servizio di tutela) per i clienti che ne hanno diritto;
- la legge 124/17, così come modificata dal decreto-legge 91/18, prevede, a decorrere dal 1 luglio 2020, il superamento del predetto servizio di tutela e stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico siano definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero;
- con il decreto ministeriale 28 maggio 2019 sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI);
- il predetto decreto ha in particolare confermato l'ambito di applicazione soggettivo del servizio prevedendo che il FUI eroghi la fornitura qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:
  - i. per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, punti di riconsegna relativi condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno, punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
  - ii. per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;
- inoltre, con tale decreto è stato demandato all'Autorità di:
  - a) definire la durata di erogazione del servizio;
  - b) individuare le aree geografiche per lo svolgimento del servizio, prevedendo che la loro definizione avvenga, come per le precedenti assegnazioni, sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011, eventualmente aggregate in macroaree al fine di garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio medesimo;
  - c) determinare le condizioni economiche di fornitura del servizio;
  - d) stabilire le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio di ultima istanza, comprensive dei criteri di subentro dei FUI nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire, nonché le garanzie finanziarie che i FUI devono prestare;
  - e) verificare e, se necessario, aggiornare:
    - i. le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali serviti, con riferimento al prezzo e alle modalità di cessazione del servizio;

- ii. i meccanismi atti a incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza;
- iii. gli indirizzi alla società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico) per la selezione, tramite procedura ad evidenza pubblica, dei FUI;
- f) adottare opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi ai clienti finali non disalimentabili identificati, ai sensi dell'articolo 1 del TIMG, come i punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
- il decreto ministeriale 28 maggio 2019 ha, altresì, evidenziato l'esigenza di assicurare la necessaria coerenza della disciplina del servizio di ultima istanza con l'evoluzione del mercato *retail* di cui alla legge 124/17, segnatamente con riferimento agli aspetti di cui alle precedenti lettere a) - durata di erogazione del servizio - e c) - modalità per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i clienti riforniti dal FUI;
- l'opportunità di demandare all'Autorità la determinazione della durata di erogazione del servizio di ultima istanza e delle condizioni economiche per la sua erogazione, sancita dal decreto ministeriale 28 maggio 2019, in continuità con il decreto ministeriale 15 maggio 2018, trova giustificazione nell'esigenza di implementare soluzioni in grado di assicurare la partecipazione degli operatori alle procedure in questione a fronte dell'attuale incertezza in merito alla futura consistenza del mercato successivamente alla rimozione del servizio di tutela prevista dalla legge 124/17;
- infine, il decreto ministeriale 28 maggio 2019 prevede che la procedura di selezione dei FUI debba concludersi in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dal 1 ottobre 2019.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto o perché il FUI manca – ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico); per far fronte a tale situazione l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas, che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione, e la deliberazione 241/2013/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che:
  - le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti interessati, possono essere gestite da una o più imprese di

- vendita (di seguito: fornitori dell'SdD Distribuzione o FDD), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
- le restanti prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) sono erogate dall'impresa di distribuzione;
  - tale impianto regolatorio, confermato anche dal Consiglio di Stato, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio e che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FDD, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FDD rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
  - inoltre, a fronte di un quadro in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall'impresa di distribuzione, l'Autorità ha introdotto misure volte a responsabilizzare quest'ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il FDD (oneri connessi specialmente alla morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema, prevedendo sistemi di penalità cui è sottoposta l'impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l'accesso forzoso presso tale punto.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina relativa ai sopra richiamati servizi di ultima istanza (di seguito: SUI) prevedendo sia per il FUI che per l'SdD Distribuzione, tra l'altro:
  - le modalità di attivazione del servizio e subentro nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale - articoli 31, 32 e 36 del TIVG;
  - le condizioni minime di erogazione del servizio e gli obblighi di comunicazione al cliente finale - articoli 31bis, 33 e 34 del TIVG;
  - i casi di cessazione del servizio - articoli 31ter e 35 del TIVG;
  - appositi meccanismi di compensazione degli oneri morosità e perequativi, la cui copertura avviene a mezzo del corrispettivo INAUU definito dall'Autorità, nonché le relative disposizioni per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) - articoli 31quinquies, 31sexies, 37 e 38 del TIVG;
  - gli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio - articoli 31 quater e 35 bis del TIVG;
  - le disposizioni in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal FDD ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo

FD<sub>D</sub> e ai fini della possibilità di revocare la richiesta di *switching* - articoli 39bis e 39ter del TIVG;

- inoltre, l'articolo 39 del TIVG definisce i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del FD<sub>D</sub> ed il comma 30.4 prevede che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un FD<sub>D</sub>, ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del FD<sub>D</sub>, le imprese di distribuzione che svolgono il servizio nelle suddette aree sono responsabili di tutte le attività inerenti l'SdD Distribuzione fino all'individuazione, anche attraverso ulteriori procedure concorsuali di un nuovo FD<sub>D</sub>;
- ulteriori previsioni in tema di attivazione dei SUI sono infine contenute nel TIMG.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 28 maggio 2019, al fine di consentire l'operatività del FUI a partire dal 1 ottobre 2019 e, analogamente urgente procedere alla definizione della disciplina dell'FD<sub>D</sub>;
- in relazione agli aspetti che l'Autorità è chiamata a definire, ai sensi del decreto 28 maggio 2019, non emergano elementi di particolare discontinuità rispetto al contesto vigente al momento dell'adozione della deliberazione 407/2018/R/gas relativa alle procedure di assegnazione dei SUI per l'anno termico intercorrente dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019;
- in particolare, con riferimento alla durata del periodo di erogazione dei SUI, sia opportuno disporre l'assegnazione di entrambi i servizi per un anno termico intercorrente dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 in modo tale da soddisfare la duplice esigenza di individuare un arco temporale che sia, da un lato, sufficientemente lungo da permettere agli esercenti il recupero dei costi associati all'erogazione dei SUI e, dall'altro, tale da consentire l'erogazione dei servizi in questione in un contesto di mercato certo, così da minimizzare l'esposizione degli operatori al rischio connesso all'impegno assunto in relazione a un periodo rispetto al quale non risulta ancora del tutto noto, al momento di esecuzione delle procedure concorsuali, lo scenario di mercato;
- sia opportuno confermare l'attuale configurazione delle aree geografiche dal momento che detta configurazione soddisfa il criterio di omogeneità tra le aree di assegnazione dei SUI, mirato, da un lato, a limitare i potenziali sussidi incrociati tra clienti delle regioni caratterizzate da un diverso livello di rischiosità del servizio e, dall'altro, a favorire la partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali in virtù di una migliore valutazione del rischio;
- in merito alle condizioni economiche dei SUI, stante anche la durata di assegnazione pari a solo un anno termico, sia opportuno:
  - mantenere invariata l'attuale disciplina; nella fattispecie si ritiene necessario, in ragione della rimozione del servizio di tutela che avrà luogo nel corso del prossimo periodo di assegnazione dei SUI, prevedere che per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2020 al 30 settembre 2020, l'Autorità definisca le condizioni economiche di riferimento per la remunerazione dei SUI in

- continuità con quelle oggi applicate ai clienti finali forniti nell'ambito di tali servizi;
- confermare sia la previsione secondo cui le condizioni economiche applicate ai clienti finali serviti debbano incentivarne l'uscita, ferma restando l'esigenza di tutela di detti clienti con riferimento al primo periodo di fornitura, sia l'applicazione del corrispettivo  $INA_{UI}$  ai clienti finali non disalimentabili;
  - prevedere che le predette condizioni economiche siano riformate in occasione delle prossime procedure concorsuali che saranno indette a conclusione del periodo di assegnazione dei servizi di cui al presente provvedimento a valle del superamento del servizio di tutela disposto dalla legge 124/17;
- sia opportuno confermare le informazioni da rendere disponibili ai partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli esercenti i SUI, al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra chi ha già erogato i servizi in parola e chi prende parte alle predette procedure per la prima volta, nonché per agevolare la formulazione delle offerte da parte degli operatori, rivedendo, tuttavia, rispetto alle precedenti procedure, le informazioni messe a disposizione direttamente da Acquirente Unico, per il tramite del Sistema Informativo Integrato, e riducendo in tal modo l'onere in capo agli esercenti i servizi di ultima istanza uscenti;
  - sia altresì opportuno confermare la vigente disciplina dei meccanismi di reintegrazione morosità FUI e dei meccanismi perequativi specifici per l' $FD_D$ , nonché le modalità tecniche e operative per lo svolgimento del servizio, tra cui i criteri di subentro nelle capacità di trasporto attualmente previsti e le modalità di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e le procedure di attivazione dei SUI che, ai sensi della deliberazione 77/2018/R/com, a partire dal 1 novembre 2018 (attivazioni dal 1 dicembre 2018) sono gestite mediante il SII.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI e dei  $FD_D$  per l'anno termico intercorrente dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020, confermando una tempistica di espletamento delle procedure per la selezione dei  $FD_D$  successiva a quella delle procedure di selezione dei FUI, in continuità con l'attuale regolazione e mantenendo coerenza di operatività e di erogazione della fornitura da parte dei FUI e dei  $FD_D$ ;
- confermare la vigente regolazione dei SUI disciplinante le modalità di espletamento e partecipazione alle procedure concorsuali nonché le modalità di erogazione di tali servizi;
- modificare conseguentemente il TIVG a partire dal 1 ottobre 2019;
- definire con successivo provvedimento le modalità attuative dei meccanismi di perequazione di riconoscimento a ciascun FUI e  $FD_D$  delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, nei casi in cui è previsto rispettivamente che FUI/ $FD_D$  fatturino ai clienti finali una percentuale del parametro  $\beta/\gamma$ ;

- non sottoporre a consultazione gli interventi regolatori oggetto della presente deliberazione, in quanto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della deliberazione 649/2014/A, confermano l'attuale disciplina dei SUI già sottoposta a precedente consultazione nell'ambito del documento per la consultazione 337/2018/R/gas

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione*

- 1.1 È approvato il documento recante “Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per l'anno termico 2019–2020”, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

### **Articolo 2**

#### *Modifiche al TIVG a decorrere dal 1 ottobre 2019*

- 2.1 Sono apportate le seguenti modifiche al TIVG con decorrenza 1 ottobre 2019:

- a) all'articolo 1, comma 1.1, la definizione di “deliberazione 407/2018/R/gas” è sostituita dalla seguente definizione:

“ • **deliberazione 301/2019/R/gas** è la deliberazione 9 luglio 2019, 301/2019/R/gas;”;

- b) all'articolo 31, ai commi 31.1, 31.3, 31.5 primo paragrafo e 31.5 lettera b) le parole “407/2018/R/gas” sono sostituite dalle parole “301/2019/R/gas”;

- c) all'articolo 31bis, i commi 31bis.3 e 31bis.4 sono sostituiti dai seguenti commi:

“ 31bis.3 Ciascun FUI applica ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera a) le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$FUI = C_{FUI} + q\beta$$

dove:

$C_{FUI}$  sono: (i) fino al 30 giugno 2020 le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, (ii) a decorrere dal 1 luglio 2020, le condizioni economiche di cui al comma 31bis.4, punto ii.;



$q$  è la quota percentuale, crescente nel tempo e differenziata per ciascuna tipologia di clienti che hanno diritto al FUI, i cui valori sono indicati nella Tabella 13;  
 $\beta$  è il parametro offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio.

31bis.4 Le condizioni di cui al comma 31bis.3 sono definite:

- i. per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 giugno 2020:
  - a) considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente  $QVD$  applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
  - b) comprendendo il corrispettivo  $INA_{UI}$ , fissato ad un livello pari a 0,6000 €/GJ, relativamente ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c);
- ii. comprendendo, per il periodo 1 luglio 2020 – 30 settembre 2020:
  - a) le componenti unitarie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5.1, aggiornate dall'Autorità entro il 30 giugno 2020 in continuità con quanto previsto per il servizio di tutela agli articoli 6, 6bis, 7 e 8;
  - b) le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall'Autorità ai sensi della RTDG;
  - c) il corrispettivo  $INA_{UI}$ , di cui alla lettera b) del precedente punto i., nei casi ivi previsti.”;

- d) all'articolo 33, comma 33.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:  
“a) ai clienti finali di cui al comma 30.1, lettera b), punto i. le condizioni economiche definite sulla base della seguente formula:

$$SdD = C_{SdD} + q\gamma$$

dove:

$C_{SdD}$  sono: (i) fino al 30 giugno 2020 le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, (ii) a decorrere dal 1 luglio 2020, le condizioni economiche di cui al comma 33.2bis;

$q$  è la quota percentuale, crescente nel tempo, i cui valori sono indicati nella Tabella 14;

$\gamma$  è il parametro offerto dal  $FD_D$  in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;”;

- e) all'articolo 33, il comma 33.2bis è sostituito dal seguente comma:

“ 33.2bis Le condizioni di cui al comma 33.2 sono definite:

- i. per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 giugno 2020 considerando per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente *QVD* applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);
  - ii. per il periodo 1 luglio 2020 – 30 settembre 2020 comprendendo:
    - a) le componenti unitarie di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 5.1, aggiornate dall’Autorità entro il 30 giugno 2020 in continuità con quanto previsto per il servizio di tutela agli articoli 6, 6bis, 7 e 8;
    - b) le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG.”;
- f) all’articolo 39, il comma 39.3 è sostituito dal seguente comma:

“39.3 L’Acquirente Unico definisce e pubblica sul proprio sito un Regolamento disciplinante le procedure concorsuali entro i termini di cui al comma 13.4, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 301/2019/R/gas, sulla base degli indirizzi definiti dall’Autorità.”.

### **Articolo 3**

#### *Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alla rete di trasporto*

- 3.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza deve essere presentata, secondo le modalità previste dal presente articolo:
- a. dall’impresa di trasporto al FUI nei casi di cui al comma 31.2, lettera a), b) e c) del TIVG;
  - b. dal cliente finale al FUI nei casi di cui al comma 31.2, lettera d) del TIVG.
- 3.2 Al fine di rendere esecutiva l’attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve:
- a. pervenire al FUI entro l’ottavo giorno lavorativo di ciascun mese successivo al giorno 10 o, nei casi di cui al comma 31.5 del TIVG, entro il giorno di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma da parte del FUI;

- b. contenere, i dati di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;
  - c. avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 3.3 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 3.1, lettera a., l'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:
- a. le informazioni di cui al comma 13.3 lettera da a4) a a11), della deliberazione 138/04;
  - b. il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
  - c. il codice del punto di riconsegna sulla rete di trasporto;
  - d. la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
  - e. la presenza di un convertitore di volumi;
  - f. l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
  - g. la dichiarazione attestante l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1 lettera a1) del TIVG.
- 3.4 Ai fini delle procedure di subentro del FUI nelle capacità di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 31 del TIVG ove applicabili.

#### **Articolo 4**

*Attivazione dei SUI individuati tramite procedure ad evidenza pubblica a decorrere dal 1 ottobre 2019*

- 4.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dal 1 ottobre 2019 ai clienti cui era già precedentemente applicata la fornitura nell'ambito dei servizi di ultima istanza nonché l'attivazione dei servizi per il mese di ottobre 2019, il SII provvede a comunicare:
- a) entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie FUI di cui al comma 6.6 e alle graduatorie FDD di cui al comma 10.5 dell'Allegato A al presente provvedimento, alle imprese distributrici, l'elenco dei punti di riconsegna serviti:

- i. dai FUI, nel mese di settembre 2019 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dal 1 ottobre 2019;
  - ii. dagli FD<sub>D</sub>, nel mese di settembre 2019 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di *default* di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dal 1 ottobre 2019;
- b) entro il 27 settembre 2019 a:
- i. i nuovi FUI aggiudicatari del servizio a partire dal 1 ottobre 2019, i dati di cui al comma 8.1 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com, per ogni area di prelievo, con riferimento a:
    - 1) ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per il quale non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dal 1 ottobre 2019, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;
    - 2) i punti di riconsegna per i quali sarà attivato il servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal 1 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com;
  - ii. i nuovi FD<sub>D</sub> aggiudicatari del servizio a partire dal 1 ottobre 2019, i dati di cui al comma 8.1 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com con riferimento a:
    - 1) ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per il quale non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di *default* di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dal 1 ottobre 2019, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione del servizio di *default* e l'eventuale applicazione del corrispettivo IN<sub>AUI</sub> ai fini del calcolo delle condizioni economiche applicabili;
    - 2) i punti di riconsegna per i quali sarà attivato il servizio di *default* a partire dal 1 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com;
  - iii. alle imprese di distribuzione, le medesime informazioni di cui ai precedenti punto i., 2) e ii., 2).

4.2 I FUI e FD<sub>D</sub> entranti selezionati per l'erogazione dei servizi di ultima istanza a partire dal 1 ottobre 2019 applicano rispettivamente:

- a. le condizioni di cui al comma 31bis.3 del TIVG tenendo conto, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al medesimo comma, delle informazioni di cui al comma 4.1, lettera b), punto i., numero 1);

- b. le condizioni di cui al comma 33.2 del TIVG tenendo conto delle informazioni di cui al comma 4.1, lettera b), punto ii., numero 1).
- 4.3 Entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6 dell'Allegato A al presente provvedimento i FUI uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2019 comunicano all'impresa di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna serviti sulla rete di trasporto, in qualità di FUI, nel mese di settembre 2019 per i quali non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dal 1 ottobre 2019.
- 4.4 Entro il 30 settembre 2019, l'impresa di trasporto comunica, tramite PEC e in deroga al codice di rete, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal 1 ottobre 2019 le informazioni di cui al comma 3.2, lettera b. secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera c., con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.,1 lettera a) del TIVG sulla rete di trasporto per i quali:
- a. non si è verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dal 1 ottobre 2019, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;
- b. sussistono i requisiti per l'attivazione dei FUI a decorrere dal 1 ottobre 2019.
- 4.5 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera a) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo, un FUI, le comunicazioni previste dal presente articolo a favore dei nuovi FUI aggiudicatari devono essere indirizzate ai nuovi FDD aggiudicatari del servizio nelle aree di prelievo corrispondenti.

## **Articolo 5** *Disposizioni finali*

- 5.1 Snam Rete Gas S.p.a. individua specifiche modalità operative affinché il FUI e l'FDD possano modificare la capacità conferita funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna nell'ambito dei servizi di ultima istanza, prevedendo altresì opportune procedure atte a prevenire che tali modifiche alla capacità conferita siano riconducibili alla fornitura di punti di riconsegna che non rientrano nei suddetti servizi.
- 5.2 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera b) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo un FDD, l'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 30.4 del TIVG.

- 5.3 Con successivo provvedimento l’Autorità definisce il meccanismo di perequazione ricavi applicabile a ciascun FUI e FDD, che garantisca che i ricavi derivanti dalle condizioni economiche di erogazione del servizio applicati dai medesimi esercenti siano determinati in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica.
- 5.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla CSEA e all’Acquirente Unico.
- 5.5 Il presente provvedimento e il TIVG come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*